

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

PROVINCIA DI IMPERIA

-Riviera dei Fiori-



STATUTO COMUNALE

Il presente Statuto é stato approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 27/06/00 n.30, trasmessa al Comitato Regionale di Controllo in data 03/07/00 e divenuta esecutiva il 18/09/00, ai sensi del comma 42 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pubblicato nel bollettino ufficiale della regione 25/10/00.

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 29/09/00 e vi è rimasto affisso per 30 giorni consecutivi, senza opposizioni o reclami.

Inviato al Ministero dell'Interno in data 29/09/00 con nota prot. n. 12496 per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Entrato in vigore il giorno 31/10/00.

Successivamente modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 45 del 30/11/2016 e pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, senza opposizioni o reclami.

Le modifiche sono state pubblicate nel B.U.R.L. n° 1 del 22/01/2017

Il testo emendato è stato inviato al Ministero dell'Interno in data 14/03/2017 per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Titolo I

I Principi Generali

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare :

- a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull'autonomia degli Enti Locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionante più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2

Finalità

- 1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3. In particolare, il Comune di San Bartolomeo al Mare ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza dei cittadini; il diritto al lavoro allo studio e la tutela della salute;
 - b) sviluppo di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di promozione di azioni positive per favorire l'integrazione razziale, culturale e religiosa;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, turistiche e delle tradizioni locali;

- d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, al superamento delle condizioni di svantaggio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e degli anziani;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori delle produzioni tipiche locali, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, garantendo uno sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da:
 - a) abitato di San Bartolomeo al Mare, frazione Chiappa;
 - b) agglomerato urbano di Pojolo, della Rovere e di Pairola;
 - c) borgate di S. Simone, Richieri, Molino del Fico, Rocca, Steri, Tre Molini e Freschi, Ca' de Conti, Ca' de Calvi, Viali, S. Biagio, S. Rocco, Case Battine, Case Bosiai., storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq 10,96 confinante con i Comuni di Diano Marina, Diano S. Pietro, Diano Castello, Villa Faraldi, Andora, Cervo.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in San Bartolomeo al Mare che è il capoluogo. Presso la sede comunale è ubicato l'Albo Pretorio.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nello stemma si identifica col nome di San Bartolomeo al Mare.
2. Lo stemma del Comune si identifica come descritto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.1999, come da bozza allegata al presente.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di San Bartolomeo Al Mare ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone con lo stemma.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione della stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto se sussiste un pubblico interesse.

Art. 5

Programmazione e forme di Cooperazione.

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza.
2. Il Comune di San Bartolomeo al Mare concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi della Provincia, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea e dei trattati Internazionali, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti sul suo territorio.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 6

Organi

1. Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo di controllo politico ed amministrativo;
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il Legale rappresentante del Comune di San Bartolomeo al Mare; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta, organo di attuazione degli indirizzi generali di governo, collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune di San Bartolomeo al Mare e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio e della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze fissate dalla legge e dallo statuto e svolge proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.
4. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale statale ed europea.
6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 9

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa, o su richiesta formale di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dai consiglieri stessi; nel caso in cui il consigliere non possieda o non comunichi un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica ordinario indicato dal consigliere stesso. Fino a quando non sia stata effettuata detta comunicazione, l'avviso di convocazione potrà essere validamente recapitato tramite fax, raccomandata, telegramma o, da ultimo, tramite messo - entro i termini previsti dalle vigenti norme - indifferentemente presso il domicilio o la residenza ovvero il luogo del territorio comunale ove il consigliere abbia dichiarato di voler mantenere i propri interessi.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattare, in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni del comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima, salvo l'ipotesi in cui l'integrazione venga disposta all'unanimità del Consiglio comunale alla presenza di tutti i Consiglieri comunali.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro i due giorni antecedenti a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima in caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima in caso di eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.

Art. 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nei modi indicati nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio provvede in seduta straordinaria a verificare entro il terzo anno dalla data di insediamento l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E dunque entro tale termine il Sindaco disporrà della convocazione del Consiglio. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e / o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco predispone il documento di rendicontazione dello stato di attuazione di realizzazione delle linee programmatiche secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni saranno disciplinati con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

Commissioni comunali miste

1. Il Consiglio comunale può istituire, per specifici problemi, commissioni comunali con la partecipazione anche di membri esterni.
2. Dette commissioni verranno regolamentate al momento dell'istituzione.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed a essa costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano in età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede con una comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, ad informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine fissato dalla comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a giorni venti. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare per iscritto interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, a cui risponde il Sindaco nella stessa forma, entro 30 giorni dal ricevimento;
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di verifica dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune di San Bartolomeo al Mare, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti delle leggi e con forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione, sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi si identificano nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo si individuano nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il regolamento del Consiglio comunale potrà prevedere la conferenza dei Capigruppo, deputata a rispondere alle finalità generali indicate al comma due del precedente articolo, nonché all'art. 31, comma 7 ter, della legge n° 142/90 e sue successive modificazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento stesso del Consiglio Comunale.

Art.16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune di San Bartolomeo al Mare ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario comunale e al direttore, se nominato, ai responsabili degli Uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune di San Bartolomeo al Mare. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori, dei Consiglieri da lui espressamente delegati allo svolgimento di funzioni proprie, e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune di San Bartolomeo al Mare presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle popolazioni interessate, e degli operatori economici.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di San Bartolomeo al Mare; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune di San Bartolomeo Al Mare, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale. Nel caso, sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore, la revoca dovrà avvenire di concerto tra i sindaci interessati.
- g) Nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi Comunali.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le società per azioni, appartenenti al Comune di San Bartolomeo al Mare, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone, in questa ipotesi, il Consiglio Comunale;
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune di San Bartolomeo al Mare e promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Per l'esercizio di queste funzioni il Sindaco può avvalersi della collaborazione di Consiglieri comunali specificatamente delegati.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, e le società per azioni, di cui al precedente comma 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute de Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata per iscritto e ne risponde, nella stessa forma, entro trenta giorni dalla data di ricevimento;

Art. 20

ViceSindaco e conferimento delle deleghe

1. Il ViceSindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, e pubblicato all'Albo Pretorio.
3. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del ViceSindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, conformemente alle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni, in ogni modo presentate dal Sindaco, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si provvede allo scioglimento del Consiglio ed alla contestuale nomina di un Commissario, conformemente alle leggi vigenti.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

Art. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di ViceSindaco.
2. Sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico – amministrative.
3. Gli Assessori sono nominati tra i consiglieri o tra persone esterne al Consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta comunale coloro che abbiano, tra loro o con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. I modi di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti informalmente dalla stessa.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La giunta collabora col Sindaco nell'amministrazione del Comune di San Bartolomeo al Mare e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, o ai responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni delle funzioni di governo e delle funzioni amministrative:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati, dalla legge o dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei Servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimento, da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) autorizza il Sindaco a ricorrere o resistere in giudizio nell'interesse del Comune, nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Nelle controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi a rappresentare il Comune con tutti i poteri connessi;
 - f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del Servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti o persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - i) Autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario comunale;
 - j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) fissa la data dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e/o dallo Statuto ad altro Organo;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi della gestione del Comune di San Bartolomeo al Mare;
 - o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato;
 - p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - q) approva il Piano Economico di Gestione (PEG), in quanto e se previsto dal Regolamento di contabilità.

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Capo I

Partecipazione Popolare

Art. 28

Partecipazione Popolare

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare riconosce e promuove le forme di associazionismo, presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la Giunta Comunale, registra, a istanza delle stesse, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, sulla base dei requisiti indicati dal Regolamento di cui al suddetto articolo 28.
3. Le associazioni registrate debbono presentare annualmente il loro bilancio.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziario-patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.
6. Il Comune di San Bartolomeo al Mare può promuovere e istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 30

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del suo legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle Associazioni, possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 31

Volontariato

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività, volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce di cittadini in costante rischio di emarginazione, e per la tutela dell'ambiente.
2. Le associazioni di volontariato potranno esprimere il loro punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Capo III

Modalità di partecipazione

Art. 32

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 33

Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti e gli utenti iscritti nei ruoli comunali dei tributi, possono rivolgersi, in forma collettiva con almeno 150 (centocinquanta) sottoscrittori, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente sono determinate da apposito Regolamento. Lo stesso organo competente procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata, o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione.
4. Il Sindaco, nella prima seduta di consiglio, riferisce sulla petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 34

Proposte

1. N. 75 (settantacinque) cittadini residenti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione, per l'esame e decisione, della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Il sindaco riferisce nella prima seduta del Consiglio Comunale sulla proposta.

Art. 35

Referendum

1. Un numero di elettori residenti nel Comune di San Bartolomeo al Mare non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale, salvo per le materie di cui al successivo comma 3.
2. Soggetti Promotori del Referendum possono, quindi, essere:
 - a) il 15 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;

- c) Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale e gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) Atti amministrativi inerenti alla sicurezza dei centri abitati e degli edifici e gli aspetti di salvaguardia dai rischi idrogeologici.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 3.
6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento in cui sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione entro venti giorni dalla proclamazione del risultato stesso e provvedere con atto formale in merito all'oggetto sottoposto al quesito referendario;
8. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato, con appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Art. 36

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie e di pubblicizzazione.

Art. 37

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene di norma all'Albo Pretorio situato nel palazzo comunale.
3. L'affissione è curata dal Segretario Comunale, che si avvale di un messo e certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti ed Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio.
6. Per gli atti più importanti, individuati dal Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e di ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 38

Istanze

1. I cittadini residenti e gli utenti iscritti nei ruoli comunali dei tributi, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

CAPO IV

Difensore Civico

Art. 39

Nomina

1. Il difensore civico è istituito in forma di convenzionamento con altri Comuni, od Enti pubblici, previa specifica deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
2. Il difensore civico risulta quale garante del buon andamento dell'imparzialità e della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 40

Funzioni e disciplina

1. L'organizzazione, le funzioni, i campi di intervento ed i rapporti con gli altri Enti convenzionati verranno inserite nella Convenzione di cui all'articolo precedente e disciplinate nell'apposito regolamento.

CAPO V

Procedimento Amministrativo

Art. 41

Procedimento Amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire nel procedimento, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve comunicare il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato a adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 42

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data risposta entro il termine previsto dal Regolamento e in ogni caso non superiore a sessanta giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento amministrativo richiesto possa incidere negativamente sui diritti o interessi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve fornire loro comunicazione della richiesta ricevuta
5. I soggetti di cui al presente comma possono inviare all'Amministrazione istanze , memorie o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
6. Nei casi previsti dai commi precedenti e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un atto della Giunta comunale, sentito l'interessato.

Titolo IV

Attività Amministrativa

Art.43

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità, di imparzialità e di semplicità nelle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune di San Bartolomeo al Mare e i dipendenti responsabili dei Settori e dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Il Comune di San Bartolomeo al Mare allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto e forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea e con i Paesi aderenti a trattati internazionali.

Art. 44

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici essenziali, che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività volte a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, nel caso si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, e di ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune di San Bartolomeo al Mare può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune di San Bartolomeo al Mare può dare impulso e partecipare, anche in via indiretta, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. I Servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi resi.

Art. 47

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione dei conti.
3. Il presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di specifica competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, al conferimento del capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva i bilanci delle aziende annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 48

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, e il Dirigente.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge o quando decadono i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione gestisce l'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione, nonché le modalità di nomina del dirigente da parte del sindaco.

Art. 49

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune di San Bartolomeo al Mare a società per azioni o società a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo alla loro costituzione.
2. In presenza di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri, eventuali, Enti pubblici sarà obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la presenza dei soggetti pubblici nel Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comune di San Bartolomeo al Mare sceglie i propri rappresentanti tra persone di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti di gestione considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle Società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato, scelto tra i componenti del Consiglio comunale, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune di San Bartolomeo al Mare.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalle società medesime.

Art. 50

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni, da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, altri Enti pubblici o privati allo scopo di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti o Amministrazioni contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51

Consorzi

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare può partecipare alla costituzione con altri Enti locali di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.
2. Per questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri, una convenzione ai sensi del precedente articolo 50, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune di San Bartolomeo al Mare degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati nei modi indicati all'art. 37, II ° comma del Presente Statuto.

Art. 52

Accordi di programma

1. Il Sindaco – per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione coordinata del Comune di San Bartolomeo al Mare e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento – promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma consistente nell'accordo unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, e dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n° 142 così come modificato dall'art. 17, comma 9 della legge 15 maggio 1997 n° 127.
3. Qualora l'accordo di programma sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni da quello di adesione, a pena di decadenza.

Titolo V

Uffici e personale

Art. 53

Principi strutturali e organizzazione

1. L'organizzazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici.

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare disciplina e determina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei servizi e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione della gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 55

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale, se nominato, e gli Organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli aspetti operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune di San Bartolomeo al Mare si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali e di staff intersettoriali.

4. Il Comune di San Bartolomeo al Mare recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali stipulati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge in vigore.

Art. 56

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le categorie professionali in conformità alla disciplina sullo stato giuridico e il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionale, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente del Comune di San Bartolomeo al Mare è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è direttamente responsabile – verso il Direttore, se nominato, il Responsabile degli Uffici e dei servizi e l'amministrazione - degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni ed i modi con i quali il Comune di San Bartolomeo al Mare promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione del ruolo dei tributi e dei canoni, la stipulazione, in rappresentanza del Comune di San Bartolomeo al Mare dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale, se nominato, e dagli Organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.
6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modi di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II

Personale direttivo

Art. 57

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti da regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni raggiungano i quindicimila abitanti. Quando non risulti stipulata detta convenzione, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 58

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Comune di San Bartolomeo al Mare secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, vista la natura fiduciaria del rapporto, previa motivata delibera della Giunta comunale.

Art. 59

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Il Direttore generale in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dei servizi e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni, sulla base di quanto prescrive il Regolamento di disciplina;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi e degli uffici;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco e alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) adotta tutti gli atti di gestione e svolge le funzioni, ad eccezione di quelle attribuite dalla legge o dai regolamenti ad altri organi del Comune, indicati nella apposita Convenzione di cui al suddetto art. 57;

Art. 60

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale secondo le direttive del Sindaco o suo delegato e della Giunta comunale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire le attività dell'Ente e ad attuare le direttive e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 61

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara o di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste dalle norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle previste dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n° 142;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dalla Direttore, se nominato;
 - j) forniscono al Direttore, se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore generale, se nominato e dal sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune di San Bartolomeo al Mare;
 - m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, se nominato, e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo pienamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ulteriori funzioni, non previste dal presente Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 62

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune di San Bartolomeo al Mare non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, con le forme e i modi previsti dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo a sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n° 127.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per il relativo trattamento economico.

Art. 64

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori esterni assunti a tempo

determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle condizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 504/92.

Capo III

Il Segretario comunale

Art. 65

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 66

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridiche al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, agli Assessori e ai singoli Consiglieri comunali.
3. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Il Segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private, gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione, attribuitagli dalla Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 67

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale, individuato in uno dei funzionari dell'Ente in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario, nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo IV

La responsabilità

Art. 68

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e di dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore generale il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori di fatti che diano responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Direttore generale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 69

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti del Comune di San Bartolomeo al Mare che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Nel caso il Comune di San Bartolomeo al Mare abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario comunale, dal Direttore generale o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo 69.
3. La responsabilità personale, dell'Amministratore comunale, del Segretario comunale, del Direttore generale, del dipendente comunale, che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido il Presidente, i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 70

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro dal Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque interagisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Capo V

Finanza e contabilità

Art. 71

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è dotato di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità di leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono tesi a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici comunali ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale, per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune di San Bartolomeo al Mare istituisce, sopprime e regola con deliberazione del Consiglio comunale imposte, tasse e tariffe.

Art. 73

Amministrazione dei beni comunali

1. La Giunta Comunale sovrintende alla tenuta degli inventari dei beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché al loro aggiornamento. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari.
2. I beni patrimoniali del Comune di San Bartolomeo e non destinati a funzioni sociali ai sensi del Titolo terzo Capo primo del presente Statuto, devono di regola essere assegnati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso, con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti da beni, da lasciti, da donazioni, riscossione di crediti o in ogni caso da investirsi a patrimonio devono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche o in titoli nominativi dello Stato.

Art. 74

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune di San Bartolomeo al Mare si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi generali dell'ordinamento.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per i programmi, servizi ed interventi.

Art. 75

Rendiconto della gestione

1. I fatti della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in relazione ai programmi, ai costi sostenuti, e la relazione del Revisore dei conti

Art.76

Attività contrattuale

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipula del contratto deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione di cui sopra deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 77

Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza o quando ricorrono gravi motivi, che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Al Revisore possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n° 29.

Art. 78

Tesoreria

1. Il Comune di San Bartolomeo al Mare ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di tributi;

- b) la riscossione di qualsiasi altra somma di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini fissati dalla Convenzione;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento anche in assenza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune di San Bartolomeo al Mare con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Art. 79

Controllo economico di gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi del Comune di San Bartolomeo al Mare possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico – finanziario per verificare la corrispondenza della gestione di fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che riferisce alla Giunta per eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.